



**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL
PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2016.**

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – art. 107, e 183;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 dell'1/8/2016 di conferimento degli incarichi dirigenziali e disciplina delle sostituzioni;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/4/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 7/6/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29 luglio 2016 è stato approvato il Riequilibrio e Assestamento del Bilancio 2016 e Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi.

RICHIAMATI i vigenti CCNL per il personale dell'area della Dirigenza del comparto delle Regioni-Autonomie Locali:

- CCNL 23/12/1999 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999);
- CCNL 12/02/2002 (biennio economico 2000-2001);
- CCNL 22/02/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003);
- CCNL 14/05/2007 (biennio economico 2004-2005);
- CCNL 22/02/2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
- CCNL 03/08/2010 (biennio economico 2008-2009).

RICHIAMATA la D.G.C. n. 243 del 23/12/2010 avente ad oggetto: "Ricognizione del Fondo Dirigenti relativo al periodo 2002-2009";

TENUTO CONTO CHE, ai sensi del comma 2 bis del citato art. 9 del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1.1.2011 e sino al 31.12.2013, poi prorogato al 31.12.2014, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che le stesse saranno, comunque, ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO ALTRESI' il comma 456 dell'art. 1 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) il quale prevede che: "***A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo***";

DATO ATTO CHE dal 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi e non dovrà procedersi alla decurtazione del fondo in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, ma si dovranno stabilizzare gli eventuali tagli operati nel quadriennio 2011/2014;

VISTO l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 il quale che reintroduce dal 2016, di fatto, il precedente limite previsto dall'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010: ***“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”***

CONSIDERATO quindi che dal 2016 oltre al consolidamento dei tagli operati nel quadriennio 2011/2014, opera nuovamente la normativa del precedente D.L.78/2010 (reintrodotta dall' art. 1, comma 236, della legge 208/2015), prevedendo il limite soglia del 2015 sulle risorse costituenti i fondi, oltre alla decurtazione proporzionale in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, e quindi che:

- dal 2011 al 2014, l'ammontare complessivo del salario accessorio non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e andava ridotto in misura proporzionale sulla base dei dipendenti cessati (o presenti) dal servizio;
- nel 2015, il medesimo valore non aveva alcun limite, ma doveva contenere la decurtazione operata per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo (aggiunto), del d.l. 78/2010 (tale decurtazione va, peraltro, consolidata dal 2015 in poi);
- dal 2016, ritorna il meccanismo della riduzione proporzionale in base alle cessazioni dei dipendenti e del limite, ma questa volta si fa riferimento all'anno 2015;
- dal 2016 si fa riferimento non più al personale effettivamente in servizio, ma al personale “assumibile”;

DATO ATTO che è necessario adottare un “metodo” per il calcolo della decurtazione che rimanga inalterato e omogeneo nel tempo;

VISTO che tra i sotto riportati metodi, tutti ritenuti idonei per il calcolo del fondo:

- il metodo della semisomma (Circolare RgS n. 12/2011)
- il metodo del Kit Aran
- il metodo proposto dalla Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 324/2011)
- il metodo proposto dalla Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione n. 223/2013)

RITENUTO che il “miglior metodo” per gestire le problematiche connesse alla quantificazione (riduzione) del salario accessorio del fondo dei dirigenti sia il metodo proposto dalla Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 324/2011), cosiddetto “metodo del rateo” il quale considera al fine della riduzione del fondo il periodo effettivo di servizio, tenuto conto che il fondo riguarda solamente 3 dirigenti. Questo metodo prevede diminuzioni di risorse a seguito di riduzioni di personale solo per i cessati dal 1° gennaio 2016, tenendo conto della data effettiva di cessazione. In sostanza, il riferimento numerico di personale è quello in servizio a inizio 2016, non la semisomma di quello in servizio nel 2015. Questo appare decisamente più equo per gli enti di piccole dimensioni, o appunto per i fondi dei dirigenti, dove anche una sola cessazione nella parte finale dell'esercizio può comportare difficoltà di gestione di fondi per l'accessorio esigui;

DATO ATTO che la determinazione della consistenza del fondo (da operarsi a conclusione dell'anno solare comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla sua consistenza al 1° gennaio del

medesimo anno) deve essere effettuata tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione. La misura della riduzione, da effettuarsi sul fondo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, è determinata non dalla quota intera, ma dal corrispondente rateo. A partire dall'anno successivo si applicherà, invece, la riduzione della quota annuale intera (Corte dei Conti della Lombardia parere n. 324/2011). Tale riduzione va effettuata al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare (direttive della Ragioneria Generale dello Stato -Circolare 12/2011);

VISTA la Circolare n. 12 del 15/4/2011 la quale ha identificato l'aggregato sottoposto al vincolo normativo delle risorse "...destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento";

CONSIDERATA anche la Corte dei Conti del Piemonte, che con la Deliberazione n. 135/2016 ha affermato: *"si ritiene che il vincolo previsto dall'art. 1 comma 236 della più volte citata legge 208/2015 si debba applicare all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e quindi non alle sue singole componenti, tenuto conto che l'unico vincolo previsto dalla legge è dato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2016 al trattamento accessorio, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015.*

DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011 stabilisce il principio che ci possono essere voci inserite nei fondi che non sono soggette alle predette riduzioni e ne individua alcune (progettazione UTC, avvocatura, compensi istat, somme non utilizzate anno precedente, PDR), contrariamente ad altre come quelle per l'ICI che invece rientrano nell'aggregato di spesa utile per il calcolo del tetto limite del fondo;

VISTA la nota n. 5401 del 13/5/2013 con cui l'ARAN rende noto che nel caso in cui il fondo sia costituito per una somma inferiore a quella che deriverebbe dall'applicazione della riduzione proporzionale al totale dello stanziamento 2015, non occorre effettuare ulteriori tagli;

CONSIDERATO che al fine del rispetto del vincolo imposto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, come aggiunto dal comma 456, art. 1, della legge n. 147/2013, si prende atto che il Fondo Dirigenti 2015 non prevedeva nessun consolidamento di riduzioni, rispetto al periodo 2011-2014 e che pertanto tali riduzioni non sono presenti anche nel fondo anno 2016;

DATO ATTO che La Ragioneria generale dello Stato ha fornito indicazioni operative già nelle circolari per il conto annuale, in particolare con la n. 12/2011, la n. 16/2012 e la n. 21/2013, su come operare le riduzioni, affermando che i due vincoli (rispetto limite 2015 e riduzione proporzionale in proporzione al personale in servizio) costituiscono due distinti controlli, da eseguirsi in successione, in quanto possono dare luogo a due distinte e successive riduzioni:

- la prima, per riportare l'eventuale fondo dell'anno di competenza, entro il limite dell'anno 2015;
- la seconda, per applicare la riduzione proporzionale dei dipendenti sulla base della riduzione del personale in servizio. Infatti, nelle istruzioni del Conto annuale 2012 (circolare n. 21/2013) è esplicitamente scritto: "... due vincoli del comma 2-bis (rispetto limite 2010 e riduzione proporzionale) costituiscono due distinti controlli, da eseguirsi nella successione indicata, in quanto possono dare luogo a due distinte e successive riduzioni";

DATO ATTO che per l'anno 2016 non è stata affidata ad interim la posizione dirigenziale vacante dell'area 2 a causa della cessazione del dirigente titolare cessato dal 27/07/2016;

PRESO ATTO, che l'importo del Fondo delle risorse decentrate anno 2015, pari a complessivi € 148.937,09 è il limite che non può essere superato nel 2016;

DATO ATTO che ai fini del rispetto del primo vincolo (limite 2015) le componenti costitutive le risorse stabili del Fondo Dirigenti anno 2016 da considerare sono pari a € 145.245,28 + € 713,11 (euro 1.711,45 annue, rapportate alla data di cessazione del dirigente area 2 cessato il 27/7/2016) rateo della RIA (art. 26 c. 1 lett. g CCNL 23.12.1999), diventando complessivamente € **145.958,38**, che risulta inferiore al limite 2015;

DATO ATTO pertanto che risulta rispettato il primo limite del fondo dell'anno 2015, e che non è necessario in questo caso operare alcuna riduzione;

CONSIDERATO che per il rispetto del secondo limite, quello della riduzione del fondo proporzionale al personale, si deve tener conto della cessazione del dirigente dell'Area 2 a decorrere dal 27/7/2016; a tal fine il fondo va ridotto di € **21.186,65** (€ 17.191,22 quota posizione e € 3.992,43 di risultato) calcolati per i 157 gg di vacanza del posto;

CONSIDERATO che la riduzione complessiva del fondo per l'anno 2016 è di € **21.186,65**;

RITENUTO di procedere alla costituzione del Fondo del personale Dirigente per l'anno 2016 come descritto nella tabella riportata nella parte dispositiva;

RAVVISATA la necessità di impegnare le somme destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, per le somme effettivamente previste dal presente provvedimento, e che eventuali differenze rispetto all'attuale stanziamento, costituiscono economie di bilancio;

PRECISATO che di tale fondo 2016, sono destinati al finanziamento della retribuzione di posizione complessivamente euro **118.862,58** determinati come segue:

<i>POSIZIONE DIRIGENZIALE</i>	<i>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNUA – 2016</i>
Dirigente Amministrativo AREA 1 – “Amministrativa ed economico finanziaria”	38.836,29
Dirigente Tecnico – Area 2 “Servizi alla persona e settore tecnico” - posto vacante dal 27/07/2012	40.307,36
Dirigente Tecnico – Area 3 “Progettazione e manutenzione infrastrutture”	39.718,93
Totale	118.862,58

VALUTATO, conseguentemente, che potranno essere effettivamente erogati, a valere sul Fondo 2016, per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni dirigenziali ricoperte € **124.771,73** così ripartiti:

Retribuzione di posizione teorica anno 2016 dei 3 dirigenti in d.o.	€ 118.862,58
Retribuzione posizione pro-rata del posto vacante dal 27/7	- € 17.194,22
Retribuzione di posizione effettiva gravante sul Fondo 2016	€ 101.668,36

Retribuzione di risultato teorica anno 2016 dei 3 dirigenti in d.o.	€ 27.095,80
Retribuzione di risultato pro-rata del posto vacante dal 27/7	- € 3.992,43
Retribuzione di risultato effettiva gravante sul Fondo 2016	€ 23.103,37

CONSIDERATO che la circolare RGS n. 25/2012 raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo

DATO ATTO che, trattandosi di fondo correlato al trattamento accessorio del personale dirigenziale, per il quale l'art. 4 c. 4 del CCNL 23.12.99 non prevede la contrattazione aziendale visto che il numero dei dirigenti in servizio dell'Ente è inferiore a 5;

VISTO che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 22/12/2016 ha espresso parere favorevole circa la compatibilità dei costi con l'effettiva disponibilità di bilancio e il rispetto dei vincoli normativi e contrattuali, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs n. 165/2001;

PRECISATO che la retribuzione di risultato afferente l'anno 2016 verrà liquidata ai dirigenti con le modalità previste dal vigente sistema di valutazione del personale dirigente, a conclusione del processo di valutazione dei risultati e degli obiettivi;

VISTE le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTO l'Art. n. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";

ATTESO che il sottoscritto Dirigente DICHIARA di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 Nr. 445;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1) di costituire il Fondo per l'anno 2016 finalizzato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali sussistenti in dotazione organica tenuto conto delle somme non attribuibili ai dirigenti cessati dal servizio nel 2016, e non ricoperti con reggenza, in complessivi € **124.771,73** di cui € **101.668,36** per retribuzione di posizione, € **23.103,37** per retribuzione di risultato come meglio indicato nella tabella seguente:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 2016

COSTITUZIONE

Riferimento	Descrizione	Importo
Art. 26 c.1, lett. A CCNL 23/12/99	Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina dei CCNL 10.4.1996 e 27.2.1997	123.949,66
Art. 26 c.1, lett. d CCNL 23/12/99	Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000 corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale	0
Art. 26 c.1, lett. f CCNL 23/12/99	Trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	0
Art. 26 c.1, lett. g CCNL 23/12/99	Retribuzione individuale di anzianità nonché maturato economico di cui all'art.35, comma 1, lett.b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art.27	4.412,20
Art. 26 c. 3	Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati	0

CCNL 23/12/99	all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti (Parte fissa)	
Art. 1 c. 3 lett. e) CCNL 12/02/2002	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione da ricomprendere nello stipendio tabellare. (€ 3.356,97 x dig.): ex art. 1 comma 6, tale riduzione incrementa nuovamente il fondo relativamente ai posti d'organico stabilmente soppressi successivamente al 01.09.2001	0
Art. 23 c. 1,3 CCNL 22/2/2006	Incremento annuo del valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali di € 520,00 (tredici mensilità) - Incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato di un importo pari al 1,66% del monte salari dirigenti dell'anno 2001	7.142,98
Art. 4 c. 1, 4 CCNL 22/2/2006	Incremento annuo del valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali di € 1.144,00 - Incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato di un importo pari al 0,89% del monte salari dirigenti dell'anno 2003	2.726,38
Art. 16 c. 1, 4 CCNL 2006/2007	Incremento del 1,78% su monte salari 2005 - somma finalizzata esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno 2008 – (confermato anche per gli anni successivi ccnl 3.8.2010 art. 5 comma 5) - Incremento annuo del valore economico della retribuzione di posizione di tutte le posizioni dirigenziali di € 478,40 (tredici mensilità)	5.050,51
Art. 5 co. 1, 4 CCNL 08/09	Incremento annuo del valore economico della retribuzione di posizione di tutte le posizioni dirigenziali di € 611,00 (tredici mensilità) - Incremento delle risorse finalizzate al finanziamento della retribuzione di risultato nella misura dell' 0,73% del monte salari anno 2007– confermate anche per gli anni successivi al 2009 e sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato	2.676,65
Art. 26 c. 5 CCNL 23/12/99	Integrazione 6% del minore finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale	0
Art. 1 co. 236 L. 208/2015	Riduzione Fondo art. 1 co. 236 L. 208/2015	- 21.186,65
	Totale	124.771,73
Art. 43 L. 449/97	Entrate c/terzi o utenza o sponsorizzazioni – risparmi di gestione	0
Art. 26 c. 2 CCNL 23/12/99	Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli Enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al c.1, sino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997	0
Art. 26 c. 3 CCNL 23/12/99	Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti (Parte variabile)	0
Art. 26 c. 1 lett. e) CCNL 23/12/1999	Risorse che specifiche disposizione di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza (D.Lgs. 446/1997 art. 59 lett. p) - ICI	0
Art. 44 c. 2 CCNL 10/04/1996	Incentivi per la progettazione interna -ex art. 92, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 non soggetti al limite di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 - importo stimato	0
Art. 20 c. 2 CCNL 06-09	Specifiche disposizioni di legge	0
Art. 20 cc. 3-5 CCNL 06-09	Incarichi da soggetti terzi	0
Art. 37 CCNL 98-01	Liquidazioni sentenze favorevoli all'Ente	0
Art. 16 cc. 4-5 L. 111/11	Economie aggiuntive - razionalizzazione	0
	Totale Fondo di competenza	124.771,73
Art. 28 comma 2 CCNL 23.12.1999	Economie retribuzione di anno 2015 (Circ. Ragioneria Generale Stato n. 16/2012)	0

	Totale complessivo Fondo	124.771,73
--	---------------------------------	-------------------

DESTINAZIONE

Riferimento	Descrizione	Importo
Art. 27 CCNL 23/12/1999	Fondo per la retribuzione di posizione (valore effettivo)	101.668,36
Art. 28 CCNL 23/12/1999	Fondo per la retribuzione di risultato (valore effettivo)	23.103,37
	Totale	124.771,73

2) di dare atto che la retribuzione di risultato afferente l'anno 2016, spettante a tutti i dirigenti, verrà determinata e liquidata con le modalità previste dalla vigente sistema di valutazione e a conclusione del processo di valutazione delle competenze e degli obiettivi 2016;

3) di dare atto che le somme non liquidate per l'anno 2016 saranno considerate economie di bilancio;

4) di dare atto che la retribuzione di posizione è stata già impegnata ed erogata in quanto componente fissa della retribuzione dei dirigenti;

5) di impegnare le somme sopra indicate di € 23.103,37 per il risultato, sugli appositi capitoli del bilancio, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, compresi gli oneri riflessi e l'irap,

6) di dare atto che le riduzioni per malattia primi 10 gg ai sensi dell'art 71 c. 1 della legge 112/2008 sono pari ad euro 587,56, e che risultano economie di bilancio;

7) di dare atto che la presente costituzione, come raccomandato della Circolare RGS n. 25/2012, risulta certificata dall'organo di revisione con parere ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs 165/2001;

8) di dare atto che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è allegata al presente provvedimento come Allegato A);

9) DI DARE ATTO che come previsto dall'art. 4 comma 4 del CCNL 23.12.1999 non è necessaria la contrattazione a livello aziendale per l'utilizzo del fondo, essendo questo Ente con meno di cinque dirigenti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carla Favaretto

Mirano, li 23/12/2016

IL DIRIGENTE

- F.to Mozzato Maurizio -

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – 4° comma – del D. L.vo 267/00.

Lì 23 dicembre 2016

IL RAGIONIERE CAPO
- *F.to Mozzato Maurizio* -

**Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale).**

Nr. 2108 Reg. Pubb.

Affissione all'Albo Pretorio

La presente DETERMINA è stata affissa all'Albo Pretorio dal 27 dicembre 2016 al _____ per quindici giorni consecutivi.

Mirano, _____